

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

11 FEBBRAIO 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.29

Marcia la negoziazione assistita e lo scioglimento del matrimonio in municipio

MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE ASSISTITA

di **Vincenzo Papadia**

In barba alla decisione della corte costituzionale di ammetterla, in armonia con l'UE, ma non come fattore di precondizione assoluta oggettiva di procedibilità per poter accedere alla giustizia civile ordinaria, la legge 9 agosto 2013, n.98, che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, pare che sono stati "corretti" i profili d'incostituzionalità della normativa originaria di cui si nutrono ancora dubbi - è in vigore dal 20 settembre 2013, ma sostanzialmente si può agire soltanto dal 9 febbraio 2015, perché è stato concesso il tempo agli operatori ed ai giudici di adeguarsi al nuovo modello del processo civile.

La mole delle materie affidate alle commissioni di mediazione/conciliazione è assai: la mediazione risulta obbligatoria in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari".

Per nostra fortuna però la mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le seguenti materie e non risulta obbligatoria:

- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- nei procedimenti possessori, fino alla

pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 4 n. 4) D.Lgs. 28/2010).

Tuttavia, anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, risultano urgenti e indilazionabili.

L'obbligo della mediazione rimarrà in vigore per quattro anni, al termine dei quali il Ministero della Giustizia dovrà esaminarne i risultati e le problematiche emerse. Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti in causa dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La mediazione è introdotta con una domanda da presentarsi all'organismo di mediazione prescelto, presente nel luogo del giudice ovvero tribunale territorialmente competente per il giudizio. In altri termini, si configura una competenza territoriale analoga a quella del giudice competente a conoscere della causa.

Gli organismi di mediazione debbono essere iscritti in un apposito registro del Ministero della Giustizia e sono ordinati secondo il numero di iscrizione. L'organismo di mediazione può essere operativo in più luoghi contemporaneamente ma le domande di mediazione vanno presentate alla sede legale dell'organismo, mentre gli incontri di mediazione possono svolgersi anche presso le sedi operative.

Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.

Invece per quanto attiene e alla negoziazione assistita anche qui si pensa di deflazionare la giustizia civile che ha un arretrato di circa 5,5 milioni di cause pendenti. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati ..." (art. 1 D.L. 132/2014).

Le materie afferiscono al lavoro, alla famiglia, allo scioglimento del matrimonio, al risarcimento danni da circolazione stradale, non eccedente 50 mila euro, ai contratti di trasporto ecc.

L'altro tema è la possibilità di sciogliere il matrimonio di diritto civile, davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, purché lo si faccia volontariamente tra i due coniugi senza figli e che pacificamente vogliono regolare il regime della comunione dei loro beni.

Da tutte queste novità si dovrebbe ottenere un beneficio in materia di accelerazione della giustizia giusta. Se sono rose fioriranno. Intanto dobbiamo rimarcare che le scuole per i mediatori conciliatori non sono state attivate e il potere di farlo rimane solo per la maggior parte in mano agli avvocati, ammesso che ne abbiano voglia ed in mano alle società di conciliazione che erano in sonno lenza e forse ora si potranno riattivare.

Inoltre, nessuna indicazione è pervenuta dal Ministero dell'Interno e della Giustizia agli Uffici di Stato civile ed anagrafe presso i Comuni e già Sindaci, Segretari Comunali e Dirigenti del Settore sono in difficoltà perché mancano dei modulari e delle istruzioni per ricevere la dichiarazione di volontà dei coniugi in separazione volontaria per lo scioglimento civile del loro matrimonio e sottoscriverla per poi trascriverla nei registri di Stato civile in un rapporto con il Tribunale civile del luogo per rapporti di competenza, trattandosi di status.

Le novità sono molte. La procedibilità amministrativa ed operativa ci dirà nel tempo della fattibilità concreta di quanto definito dall'ordinamento oggettivo. Infatti, pare che i Ministri di Renzi in materia di fattibilità ed efficacia delle leggi non abbiano alcuna cultura specifica in materia, in quanto non le accompagnano mai da modulari e istruzioni per l'uso che ne indicano la fattibilità.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma

Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio